

PER POSTA ELETTRONICA

Alle Commissioni tributarie della Puglia

Ai Presidenti degli Ordini professionali
della Puglia

Alle Università degli Studi della Puglia

Alla Direzione centrale affari legali
Contenzioso e Riscossione
Settore governo del contenzioso
Ufficio gestione del contenzioso

Alle Direzioni provinciali della Puglia

LORO SEDI

All. 1

OGGETTO:*Mediazione tributaria - Relazione sulle attività svolte dal Nucleo misto di esperti per la ricognizione della giurisprudenza tributaria di merito depositata nel 2014*

Anche quest'anno il Nucleo di esperti per la mediazione tributaria, composto da rappresentanti dell'Agenzia, degli Ordini Professionali e dell'Università, si è occupato della ricognizione di tutte le sentenze depositate nel corso del 2014¹, al fine di fornire uno strumento utile a garantire il buon funzionamento degli istituti del reclamo e della mediazione.

I lavori pubblicati finora, e quello che stiamo presentando², vogliono rappresentare, infatti, un vademecum nella risoluzione delle controversie in via amministrativa.

¹ Che riguardano controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate (relativamente al settore entrate).

² Consultabile sul sito internet regionale dell'Agenzia delle entrate.

In assenza di prassi amministrativa e di pronunce della Corte di cassazione, l'orientamento delle decisioni tributarie di merito costituisce una guida per stabilire i criteri della sostenibilità della pretesa in giudizio e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il valore del lavoro del Nucleo è senza dubbio incrementato alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di ricorrere alla mediazione tributaria per gli atti emessi da tutti gli enti impositori, ivi compresi quelli di competenza degli Enti territoriali.

I dati confortanti delle controversie chiuse attraverso questa procedura dal momento della sua introduzione nel 2012 hanno spinto il legislatore a rafforzare gli strumenti deflattivi del contenzioso, puntando appunto sulla mediazione.

Per realizzare il breviario giurisprudenziale, il Nucleo ha esaminato le sentenze depositate dalla Commissione tributaria regionale della Puglia nel corso del 2014³, per poi suddividerle per fattispecie trattate, nel tentativo di tracciare il relativo andamento giurisprudenziale di merito.

Il lavoro del Nucleo non si sovrappone al Massimario pubblicato a cura della Commissione tributaria regionale. Mentre quest'ultimo, infatti, contiene solo una selezione delle sentenze, e cioè solo quelle che si è ritenuto esprimessero un principio meritevole di essere evidenziato, la ricognizione del Nucleo comprende al suo interno tutte le decisioni depositate nel 2014, in modo da tracciare, appunto, come detto, la tendenza della Commissione per ogni singola questione controversa.

L'obiettivo è quello di fornire un punto di riferimento a tutti gli operatori impegnati nella gestione e nella trattazione del contenzioso tributario, siano essi funzionari degli Uffici o rappresentanti dei Contribuenti.

³ Pari a circa 2.000.

Le sentenze, raggruppate per questioni controverse, sono individuate per numero, sezione della Commissione tributaria regionale e Ufficio competente.

Per ognuna è stata predisposta la colonna “OGGETTO”, nella quale è stata riportata in modo conciso la fattispecie in esame, anche al fine di individuare facilmente il tema trattato e l’orientamento del Collegio.

Qualora l’esame abbia individuato l’enunciazione di un principio di diritto meritevole di essere evidenziato, è stata predisposta la colonna “MASSIMA”, in cui è stato riportato un estratto della sentenza o ne è stato riassunto il concetto.

In conclusione, il lavoro del Nucleo si inserisce nell’ambito di quella *mission* perseguita dall’Amministrazione finanziaria che punta ad una più ampia collaborazione con il Contribuente e che ha portato il legislatore ad ampliare ulteriormente la sfera di competenza degli strumenti deflattivi del contenzioso, al fine di ridurre il numero di controversie pendenti dinanzi ai Giudici.

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò

*Non seguirà trasmissione su supporto cartaceo, salvo che venga richiesta.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93*